Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 25 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 25 NOVEMBRE 1938-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Comune di Cremeno (Como):** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione. — **Azienda autonoma per la stazione di soggiorno di Iseo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1938-XVII. — **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Metallurgica Ossolana, in Villadossola:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima mineraria « Montevecchio », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1938-XVI. — **Prestito della Repubblica Polacca 7 % 1924 - 14ª quota di ammortamento:** Elenco delle obbligazioni annullate con cedola 1° maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate il 27, 29 e 31 ottobre 1938-XVII. — **Società anonima commerciale F.lli Maino e C., in Gallarate:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII. — **Società anonima Tramvie elettriche bresciane, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Unione esercizi elettrici, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-38

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per mercoledì 30 novembre 1938-XVII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. — *Sorteggio degli Uffici.*

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (2317)

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 520, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937. (2318)

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 531, relativo all'aumento del ruolo organico dei ragionieri di artiglieria. (2319)

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 529, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 18 dicembre 1937, concernente la modifica dell'art. 6 dell'Accordo italo-germanico per il regolamento dei pagamenti in materia di cinematografia del 14 maggio 1937. (2320)

5. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 530, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale stipulato in Roma il 17 dicembre 1937, fra l'Italia e la Danimarca. (2321)

6. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 536, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi. (2322)

7. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, concernente la sistemazione del personale addetto alla biblioteca e all'ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno. (2323)

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici. (2324)

9. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane. (2325)

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 519, che ha dato esecuzione ai due Protocolli stipulati in Bruxelle il 1° giugno 1935 e firmati dall'Italia il 21 dicembre 1937, riguardanti emendamenti alla Convenzione internazionale di Parigi del 13 ottobre 1919, relativa alla regolamentazione della navigazione aerea. (2326)

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 566, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Grecia il 6 dicembre 1937, concernente extra-contingenti ellenici da importare in Italia. (2327)

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 567, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 19 novembre 1937, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi. (2328)

13. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 573, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione belgo-lussemburghese il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'articolo 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937. (2330)

14. — Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 578, recante norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti. (2332)

15. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 588, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12-13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti. (2333)

16. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 589, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti di cui all'articolo 7, paragrafo 5, commi *a*) *b*) e *c*), dell'Accordo stipulato in Roma tra i due Stati il 6 novembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275. (2334)

17. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 616, recante autorizzazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Rieti ed all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di acquistare diritti a sussidi terremoto. (2337)

18. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 604, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937. (2338)

19. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 615, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937. (2339)

20. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (2340)

21. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 649, che proroga le agevolezze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori, per autoveicoli e di aviazione. (2341)

22. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, concernente l'indicazione, nei decreti Reali contenenti norme giuridiche, del parere delle Corporazioni e dei rispettivi Comitati consultivi o tecnici (2342)

23. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 663, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 15 gennaio 1938. (2343)

24. — Costituzione del Consiglio delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato. (2346)

25. — Approvazione della Convenzione per la concessione dell'esercizio delle Regie terme di Roncegno, Azienda patrimoniale dello Stato. (2347)

26. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 729, col quale si provvede al finanziamento dei lavori di costruzione della diramazione dell'Acquedotto del Ruzzo destinata all'approvvigionamento idrico dei comuni della Valle del Vibrata e di quelli di Maltignano, Campli e Civitella del Tronto. (2348)

27. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, concernente l'esenzione dalla imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli. (2349)

28. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 713, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna. (2350)

29. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2722, che modifica lo stato giuridico della gente dell'aria. (2351)

30. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 737, con il quale si proroga il termine di attuazione del piano regolatore di Gallarate e delle agevolazioni tributarie. (2352)

31. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 728, contenente variazioni alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, relativa alla disciplina delle professioni d'insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (2353)

32. — Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 697, riguardante l'approvazione della Convenzione 26 novembre 1937-XVI, n. 514 di repertorio, tra lo Stato, il comune di Venezia e la Società anonima « Porto Industriale di Venezia », relativa alla modifica di alcune pattuizioni per la gestione delle aree industriali a Porto Marghera. (2354)

33. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 738, che concede agevolezze doganali alla importazione degli xantogenati di potassio destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco. (2355)

34. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, che modifica il trattamento doganale dei recipienti di lamiera di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere. (2356)

35. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 760, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 31 dicembre 1937. (2357)

36. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 700, concernente l'autorizzazione ad assumere personale non di ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (2358)

(4540)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. **1765**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Teano.

N. 1765. R. decreto 17 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Teano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. **1766**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale « Carlo Del Prete » di Lucca.

N. 1766. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale « Carlo Del Prete » di Lucca e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. **1767**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Religiose Domenicane del Sacro Cuore di Gesù, in Catania.

N. 1767. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Religiose Domenicane del Sacro Cuore di Gesù con sede generalizia in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1768.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria autonoma della Natività di Maria SS.ma in Bosco di Bergamo.

N. 1768. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 2 maggio 1938-XVI, relativo alla erezione in Vicaria autonoma della Vicaria semplice della Natività di Maria SS.ma in Bosco di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1769.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Monterone di Forio d'Ischia (Napoli).

N. 1769. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo d'Ischia (Napoli) relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Monterone di Forio d'Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. 1770.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 6 chiese in provincia di Imperia.

N. 1770. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 6 chiese della provincia di Imperia, comprese nella giurisdizione della Diocesi di Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1938-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 novembre 1938-XVII.

Nomina del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmi di Livorno.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto il proprio decreto 6 aprile 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto della predetta Cassa di risparmio, approvato con R. decreto 4 ottobre 1928-VI, occorre provvedere alla nomina di un altro vice presidente dell'azienda medesima;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Raffaello Foraboschi è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4468)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1938-XVI.

Modificazioni alle tariffe ferroviarie per il trasporto di carta da macero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, alla tariffa eccezionale temporanea n. 902 P. V., sono apportate le aggiunte e le modificazioni di cui appresso:

a) nella parte prima è aggiunta la voce « carta e cartoni da macero » con l'indicazione della serie di prezzi F;

b) nella parte seconda sono soppresse le parole « anche da macero », che figurano nella voce « carta e cartoni d'ogni specie anche da macero »;

c) i prezzi della serie F sono annullati e sostituiti dai seguenti:

F....	0,36	0,33	0,27	0,32	0,29	0,26	0,32	0,29	0,26
	—	—	—	—	—	—	—	0,20 (*)	0,20 (*)

(*) Questo prezzo è applicabile esclusivamente alle spedizioni di carta e cartoni da macero percorrenti almeno 500 chilometri o paganti per tale percorso minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 ottobre 1938-XVI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4470)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 novembre 1938-XVII.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436;

Veduti i decreti 13 febbraio 1931-IX e 22 agosto 1933-XI del DUCE, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVII, numero 1652;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Ordina:

Art. 1.

È indetta per il mese di febbraio 1939-XVII, la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 6, e fermo restando che, in nessun caso, possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio e vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso la Regia università di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 16 gennaio 1939-XVII alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendono sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 55 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, numero 1269 (salvo il disposto dell'art. 116 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931-IX, del DUCE, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933-XI.

I candidati agli esami di Stato per medico-chirurgo debbono inoltre produrre, entro il termine del 10 febbraio 1939-XVII, un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera.

L'obbligo della presentazione di tale certificato non concerne i candidati, che fino a tutto l'anno accademico 1935-1936 siano stati regolarmente iscritti al sesto corso della Facoltà di medicina e chirurgia, anche se abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente. Tale circostanza dovrà risultare da un certificato dell'Università di provenienza del candidato, che è tenuto a presentarlo insieme con la domanda di ammissione.

Le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venir prese in considerazione.

Art. 5.

Anche i candidati, che conseguiranno il titolo accademico nell'appello straordinario della sessione autunnale avente inizio il 1° febbraio 1939-XVII e intendano presentarsi agli esami di Stato nella presente sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 16 gennaio 1939-XVII, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati.

La domanda deve essere corredata dei documenti richiesti dal precedente art. 4, fatta eccezione per il titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve produrre prima dell'inizio della sessione (16 febbraio 1939-XVII) per essere ammesso a sostenere le prove.

In tal caso all'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare per iscritto che non si trova nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 53 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 6.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le Segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4, comma 1°, della presente ordinanza, le Segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato, comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che presentarono la completa documentazione facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 7.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica metodologica.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 16 febbraio 1939-XVII e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Bottai

Tabella delle sedi degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'anno 1938-XVII

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	280
R. Università Cagliari	200
R. Università Firenze	250
R. Università Messina	250
R. Università Napoli	300
R. Università Parma	220
R. Università Pavia	280
R. Università Perugia	220
R. Università Roma	300
R. Università Torino	280

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	80
R. Università Catania	60
R. Università Genova	80
R. Università Milano	80
R. Università Napoli	80
R. Università Padova	70
R. Università Roma	80
R. Università Torino	70

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Università Napoli	60
R. Università Roma	60
R. Politecnico Torino	40

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Catania	80
R. Università Genova	120
R. Università Napoli	120
R. Università Padova	120
R. Università Pavia	1000
R. Università Pisa	100
R. Università Perugia	80
R. Università Siena	80

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	—

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	90
R. Università Bologna	90
R. Università Torino	70

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Università Genova	250
R. Università Palermo	200
R. Università Roma	250
R. Università Trieste	250

Per la professione di ingegnere (limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascuna sede nella presente tabella)		Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	100
R. Università Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	100
R. Politecnico Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia.	180
R. Università Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	180
R. Università Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; impianti di industrie elettrotecniche.	160
R. Università Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimico-agrarie.	100
R. Università Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	90
R. Università Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180
R. Politecnico Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche; impianti di industrie elettrotecniche.	180

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	70
R. Università Pisa	70
R. Università Napoli	70

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	50
R. Università Roma	50
R. Università Milano	50

(4492)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1938-XVI.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935-XIV registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1935-XIV, registro 2, foglio 110, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Associazione surricordata, pel triennio 1° gennaio 1936-XIV-31 dicembre 1938-XVII;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei defunti signori ing. Carlo Serra e ing. Maurizio Zanetti, membri del Consiglio di amministrazione predetto;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista degli industriali, con lettera del 23 giugno 1938-XVI, numero 5391/45771;

Decreta:

I signori Giordani comm. prof. ing. Camillo e Piaggio cavaliere uff. dott. ing. Armando, designati dalla Confederazione fascista degli industriali, sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, a decorrere dalla data del presente decreto, fino al 31 dicembre 1938-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1938-XVI

(4524) *Il Ministro*: LANTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1938-XVII, n. 249, concernente finanziamento delle distillerie e degli altri impianti assunti dai Consorzi per la viticoltura o dalla loro Federazione, l'attuale comma secondo deve seguire al primo. Perciò il periodo iniziantesi con le parole « L'istituto mutuante » e terminante con le altre « all'istituto stesso » va aggiunto, senza andare a capo, dopo il punto fermo con cui si chiude l'attuale comma primo e dopo, cioè, le parole « sullo stabilimento stesso ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato il 21 novembre 1938-XVII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, riguardante l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato.

(4541)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 21 novembre 1938-XVII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

(4542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a 6 borse di studio di L. 8000 ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma.

ECCELLENZA,

la Commissione chiamata dall'E. V. a giudicare il concorso per gli esami a 6 borse di studio, di lire 8000 ciascuna, da assegnarsi a giovani dedicatisi al canto ed aspiranti a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro presso il Reale Teatro dell'Opera, (indetto da V. E. con decreto 4 agosto u. s.), dopo aver espletato il compito che le era stato affidato, si onora riferire a V. E. il risultato del lavoro compiuto.

Delle domande pervenute che sono state oltre un centinaio sono stati ammessi al concorso 70 candidati.

Dato il numero rilevante dei concorrenti, di molto superiore a quello dello scorso anno, e l'impossibilità di usufruire della sala del Teatro Reale dell'Opera, occupata per i lavori della prossima stagione teatrale, si è proceduto ad una prima audizione selettiva nella sala dei concerti del Regio conservatorio di musica di « S. Cecilia ».

A questa prima audizione dei 70 convocati, se ne sono presentati 61. Di questi ultimi, 8 non furono esaminati perchè non in regola con il programma d'esami annesso al bando del concorso, e degli altri 53, soli 29 sono stati ammessi ad una seconda audizione che ha avuto luogo nella sala del Teatro Reale dell'Opera.

Gli elementi ammessi a questa seconda audizione sono risultati così ripartiti: Soprani 14, Tenori 8, Baritoni 3, Bassi 4.

E' dunque da rilevare che il numero maggiore di concorrenti ammessi alla seconda audizione è dato dai soprani, che si sono rivelati nella maggioranza, come elementi ben preparati e dotati di qualità vocali, nel confronto degli altri concorrenti, alquanto superiore. Purtroppo invece sempre nell'elemento femminile ha vivamente colpito la Commissione la mancanza assoluta di voci di contralto e di mezzo-soprano.

Per quanto riguarda gli uomini, si è riscontrato invece una maggiore impreparazione specialmente nell'elemento tenori, i quali, pur essendosene presentati in numero preponderante, hanno dato delle prove vocali ed artistiche generalmente non soddisfacenti.

Terminata la seconda audizione, la Commissione dopo uno scambio d'idee ha giudicato meritevoli dell'ammissione alla scuola e della borsa di studio per aver dimostrato di possedere i migliori requisiti i seguenti concorrenti così ripartiti:

Soprani n. 4: Covezzi Pia, De Feo Letizia, Origoni Emilia, Piazza M. Eleonora.

Tenori n. 1: Vecchio Verderame Alberto.

Bassi n. 1: Silveri Paolo,

che la Commissione propone all'E. V. per l'assegnazione delle dette borse.

Espletato l'onorifico incarico affidatole, la Commissione esprime a V. E. i sensi del più profondo ossequio.

Roma, addì 9 novembre 1938-XVII

La Commissione:

Marino Lazzari, *presidente*.
Francesco Dentice d'Accadia.
Tullio Serafin.
Giuseppe Mulè.
Aureliano Pertile.
Teofilo De Angelis.
Mario Labroca.
Armando Fanelli, *relatore*.
Giuseppe Petrocchi.
Ottavio Tiby.
Attilio Simoncini, *segretario*.

Visto: Si approva, *Il Ministro*: BOTTAI

(4509)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	285386	17,50	Catella *Lasina-Alfredo* di Agostino, domiciliato in Camandona (Novara).	Catella *Giovanni-Carlo Alfredo* di Agostino, dom. in Camandona (Novara).
Buono Tesoro 1940	123 Serie III	Cap. 1000 —	Robba *Adriana* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santamaria Enrichetta fu Giambattista ved. Robba.	Robba *Andrea* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro 1943	452 Serie F	500 —	Robba *Pierina*, Elisa, Serafino, *Adriana* e *Livia* fu Luigi, minori ecc., come sopra.	Robba *Maria-Pierina*, Elisa, Serafino, *Andrea* e *Lina* fu Luigi, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	271056	570,50	Alberti Anna fu Salvatore, dom. a Mormanno (Cosenza).	Alberti Anna fu Salvatore, *minore sotto la tutela di Maradei Carmine* dom. a Mormanno (Cosenza).
Cons. 3,50 % (1906)	829198	444,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	157467	52,50	Grillo *Petronilla* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Bruni Lucia fu Giuseppe ved. di Grillo Vincenzo dom. a S. Severino Lucano (Potenza).	Grillo *Maria-Donata-Petronilla* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Bruni Lucia fu Giuseppe ved. di Grillo Vincenzo, dom. a S. Severino Lucano (Potenza).
P. R. 3,50 %	406631	175 —	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, dom. a Sulmona (Aquila); l'usufrutto vit. spetta a Speranza Pasquale fu Serafino, dom. a Sulmona.	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come contro.
Cons. 3,50 %	826646	455 —	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come la precedente.	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come la precedente.
Id.	826645	455 —	Speranza Maria di Serafino, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.	Speranza Maria di Serafino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	082726	250 —	Speranza Maria di Serafino, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.	Speranza Maria di Serafino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	240144	140 —	Falcone Cornelia fu *Epifanio-Pasquale*, moglie di Rossi Manfredi con usufrutto vit. a favore di Arciprete Lucia fu Pasquale ved. di Falcone *Epifanio-Pasquale*, dom. a Caturano (Napoli).	Falcone Cornelia fu *Pasquale-Epifanio*, moglie di Rossi Manfredi con usufrutto vit. a favore di Arciprete Lucia fu Pasquale ved. di Falcone *Pasquale-Epifanio*, dom. a Caturano (Napoli).
Id.	142329	322 —	Massari Antonio fu Prospero, dom. a Guardia Perticara (Potenza); vincolata d'usufrutto vit. a favore di Caporale *Giuseppina* fu Luigi, moglie di Massari Antonio, dom. a Guardia Perticara (Potenza).	Massari Antonio fu Prospero, dom. a Guardia Perticara (Potenza); vincolata d'usufrutto vit. a favore di Caporale *Anna-Maria-Giuseppa* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	257297	35 —	Bagnis Anna di *Battista* vedova di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).	Bagnis Anna di *Giovanni-Battista* ved. di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).
Id.	371116	105 —	Bagnis Anna fu *Battista* ved. di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).	Bagnis Anna fu *Giovanni-Battista* ved. di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).
Id.	553614	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	434366	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	277925	210 —	Alfonso Antonietta fu Raffaele ved. di *Abbate* dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Alfonso Antonietta fu Raffaele ved. *D'Abate*, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Id.	323900	350 —	*D'Alfonso* Antonietta di Raffaele nubile dom. a Campobasso.	*Alfonso* Antonietta di Raffaele, nubile dom. a Campobasso.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	116677	350 —	Boscardi Carlo di Felice, dom. in Torino; ipotecato per dote della moglie Baretta *Enrichetta* d'Ignazio.	Boscardi Carlo di Felice, dom. in Torino; ipotecato per dote della moglie Baretta *Ferdinanda-Clara-Enrichetta-Maria* d'Ignazio.
Id.	131236	35 —	Baretta *Enrichetta* d'Ignazio, moglie di Carlo Boscardi, dom. in Torino.	Baretta *Ferdinanda-Clara-Enrichetta-Maria*, moglie di Boscardi Carlo, dom. in Torino.
Id.	524891	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	484994	98 —	Morello *Mario* fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Graziano Margherita fu Giovanni ved. di Morello Giovanni, dom. in Torino; usufrutto vit. a Graziano Margherita fu Giovanni ved. Morello Giovanni dom. in Torino.	Morello *Marcellino-Mario* fu Giovanni, minore, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	282029	280 —	Miola *Giovanni* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Forenzene* Elvira fu Luigi, dom. in Agordo (Belluno).	Miola *Giovanni-Battista* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Farenzena* Elvira fu Luigi, dom. in Agordo (Belluno).
Rendita 5 %	46168	30 —	Lamberti Maria fu *Giovanni* minore sotto la tutela del presidente pro-tempore del Comitato provinciale pro orfani di guerra in Salerno.	Lamberti Maria fu *Gennaro*, minore ecc., come contro.
Id.	46169	30 —	Lamberti Luigi fu *Giovanni*, minore sotto la tutela del presidente pro-tempore del Comitato provinciale pro orfani di guerra in Salerno.	Lamberti Luigi fu *Gennaro*, minore, ecc. come contro.
Id.	46195	40 —	Lamberti *Michele* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela del presidente pro-tempore del Comitato provinciale pro orfani di guerra in Salerno.	Lamberti *Michelina* fu *Gennaro*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	74561	413 —	Plastino Maria di *Paolo;* moglie di Vannucci Carlo, dom. a Roma, con l'usufrutto a Plastino Paolo fu Giovanni.	Plastino Maria di *Francesco-Paolo* moglie di Vannucci Carlo, dom. a Roma, con l'usufrutto a Plastino Paolo fu Giovanni.
Cons. 3,50 %	485340	35 —	Sibille Emma-Adelina di *Agostino-Augusto*, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vit. congiuntamente e cumolativamente a favore dei coniugi Sibille *Agostino-Augusto* fu Vittorio e Elmini Maria Domitilla, dom. a Susa (Torino).	Sibille Emma-Adelina di *Simone-Augusto*, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vit. congiuntamente e cumolativamente a favore dei coniugi Sibille *Simone-Augusto* fu Vittorio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	441707	682,50	Maini *Renato* e Angioletto di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso Maini Alessandro fu Enrico, e sotto l'amministrazione speciale di Natali Rosino, dom. a Bergamo; con usufrutto vit. a favore di Natali Emilia fu Edoardo ved. Maini, dom. a Bergamo.	Maini *Giovanni-Renato* e Angioletto di Alessandro, minori, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	122129	210 —	Gasciarini *Olimpia* fu Gerolamo, moglie di Fulignati Guido, dom. a Genova.	Gasciarini *Ester* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	499679	91 —	Burzomato Pietro fu Consolato, con usufrutto vit. a favore di Chillè Concetta fu Giuseppe, ved. di Rendina Francesco, dom. a Reggio Calabria.	Burzomato Pietro fu Consolato, dom. a Reggio Calabria, *senza usufrutto.*
Id.	2225	192,50	Marmiroli Artemia fu *Alberto*, minore sotto la p. p. della madre Cabassi Carolina fu Vittorio, ved. Marmiroli, moglie in seconde nozze di Zurli Vito, dom. a Montecchio (Reggio Emilia).	Marmiroli Artemia fu *Roberto*, minore, ecc. come contro.
Id.	168151	112 —	Lupi Rosaria-*Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo, vincolato per dote.	Lupi Rosaria-*Giuseppa-Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo, vincolato per dote.
Id.	300714	210 —	Lupi *Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo.	Lupi *Rosaria-Giuseppa-Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo.
Id.	301336	371 —	Come sopra; vincolato per dote.	Come sopra; vincolato per dote.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	334647	56 —	Lupi *Ida* fu Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo; vincolato per dote.	Lupi *Rosaria-Giuseppa-Ida* fu Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo; vincolato per dote.
Id.	362845	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	363744	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	670608	14 —	Ghione *Margherita* di Pietro, moglie di Rodino Carlo-Felice, dom. a Piana Criscia (Genova); con vincolo dotale.	Ghione *Maria-Margherita* di Pietro, moglie di Rodino Carlo-Felice, dom. a Piana Criscia (Genova); con vincolo dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4163)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Media dei cambi e dei titoli

del 22 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,90
Francia (Franco)	49,90
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,32
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,01
Danimarca (Corona)	3,98
Germania (Reichsmark)	7,60
Norvegia (Corona)	4,479
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	356,15
Portogallo (Scudo)	0,8091
Svezia (Corona)	4,592
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,9285
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,875
Id. 3,00 % Lordo	51,425
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,575
Id. Id. 5 % (1936)	94,975
Rendita 5 % (1935)	94,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Media dei cambi e dei titoli

del 23 novembre 1938-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,66
Francia (Franco)	49,65
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	64,98
Danimarca (Corone)	3,958
Germania (Reichsmark)	7,6035
Norvegia (Corona)	4,4545
Olanda (Fiorino)	10,3425
Polonia (Zloty)	357,35
Portogallo (Scudo)	0,8046
Svezia (Corona)	4,5675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,9285
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,85
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,575
Id. Id. 5 % (1936)	95 —
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,45

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 54967, registrato il 24 marzo 1937-XV al nome della Società anonima Setmani & C., a Milano, e compreso nell'elenco n. 5-6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1937-XV, n. 235, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 25 agosto 1938-XVI, autenticata dal dott. Giovanni Smiderle, notaio in Barlassina, e registrata a Desio il 26 agosto 1938-XVI, n. 304, volume 87, atti privati.

Roma, addì 25 ottobre 1938-XVI

Il direttore: A. ZENGARINI

(4499)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 novembre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pernice Stefano, residente nel comune di Cefalù, distretto notarile di Termini Imerese, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° dicembre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4501)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 novembre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Calderoni Giuseppe, residente nel comune di Faenza, distretto notarile di Ravenna, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 dicembre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4502)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 novembre 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Anselmi Anselmo, residente nel comune di Viterbo è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 19 dicembre 1938, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(4500)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, a sostituirsi al Credito Italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Riposto (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 12 novembre 1938-XVII fra il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, ed il Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Riposto (Catania);

Autorizza

il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, a sostituirsi al Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Riposto (Catania), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 30 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4471)

Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il decreto del DUCE, in data 15 novembre 1938-XVII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca;

Dispone:

I signori avv. Enrico Decanini, conte Eugenio Minutoli, Vincenzo Vannucchi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca, avente sede in Lucca, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4525)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Compagnia bancaria commerciale, in liquidazione, con sede in Napoli.

Nella seduta tenuta il 5 novembre 1938-XVII, dal Comitato di sorveglianza della Compagnia bancaria commerciale, in liquidazione, con sede in Napoli, il cav. Lorenzo Ricciardi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4498)

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 7 novembre 1938-XVII, pubblicato a pag. 4730 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1938-XVII, n. 260, concernente la sostituzione del Banco di Roma al Banco di Napoli nell'esercizio della filiale di Foligno (Perugia), in luogo di « Autorizza il *Banco di Napoli*, banca di interesse nazionale con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Napoli » deve leggersi: « Autorizza il *Banco di Roma*, banca di interesse nazionale con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Napoli ».

(4543)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179 riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, relativo all'assunzione delle donne nei pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati o feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti da possedersi dagli aspiranti ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni (art. 25);

Visto il R. decreto 10 gennaio 1935-XIII, n. 74, modificante il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto del Capo del Governo 8 ottobre 1938-XVI, autorizzante l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al Regio decreto 25 febbraio 1935-XIII nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di Regio Istituto industriale o di ex regio istituto industriale di 3° grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4) diploma di abilitazione magistrale;

5) diploma di Regio istituto nautico;

6) diploma di licenza di Regia scuola mineraria;

7) diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali o pareggiati;

8) licenza delle Regie Scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle Scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto, sezioni fisico-matematica-ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, previdenza e collocamento (Div. Metrica) cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale il candidato è inscritto, col visto del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'inscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.N.F., che deve essere firmato dai Segretari del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

e) certificato medico rilasciato a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficiale sanitario e del timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda, un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *h*), *m*) del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà:

1. Nelle prove scritte delle seguenti materie:
   a) lettere italiane;
   b) matematica;
   c) fisica;
   d) chimica.
2. In una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per soggiorno nella sede degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo, i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, e sarà approvata con decreto Ministeriale.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli: 8 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, i posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo di L. 700 mensili e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni; il tutto soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1715, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16 e sarà stabilito il programma dell'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso, e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove, non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova, o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risultassero idonei alla ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e, questi ultimi, a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti, che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, si intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazione di 2° grado ad un'incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al primo. Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, d'una piramide; di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti. Equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco. Risoluzione dei triangoli piani. Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche — Problemi relativi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia — Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica.

Cinematica: Moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare oscillatorio) — Composizione dei movimenti.

Statica — Concetto di forza, equilibrio; unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto — Composizione delle forze parallele — Coppie — Composizioni di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele — Centro di gravità — Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto — Varie specie di equilibrio — Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano — Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici; leve puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite — Bilancia condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità — Stadera.

Dinamica — Principio d'inerzia — Resistenze passive — Proporzionalità fra forza ed accelerazione — Massa — Unità dinamica

della forza, impulso e quantità di moto — Azione e reazione — Forza centripeta e forza centrifuga — Principio dell'indipendenza delle azioni simultanee — Caduta dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g. — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi.

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione nei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Applicazione del principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità.

Aerostatica — Principî generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometrici — La legge di Boyle — La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas — Movimenti dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore.

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche. Termometri a massima e a minima — Quantità di calore e caloria — Calore specifico e capacità termica — Cenno sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: condizione, convenzione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: dilatazione termica dei solidi; dilatazione cubica dei solidi; dilatazione termica dei liquidi; dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas — Variazioni di temperatura e volume costante — Gas reali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione; sopraffusione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazione in seno dell'aria, ebollizione; calore di vaporizzazione; umidità atmosferica; igrometri; vapori soprassaturi — Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Cenno sulla liquefazione dei gas — Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica.

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce — Specchi piani; specchi sferici; specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno).

Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessione totale. Il prisma ed i colori — Lenti — Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il canocchiale ed il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulle teorie della luce.

6) Elettricità.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie — L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pile termoelettriche.

Magnetismo — Magneti naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnesio — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettromagnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savart — Unità di misura elettromagnetiche — Sistema pratico di unità di misura elettriche — Solenoidi — Elettrocalamite — Soneria elettrica — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Legge di Ohm — Conduttori in serie ed in parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazioni degli effetti termici della corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Estracorrenti — Rocchetto di Ruhmkorff — Telefono — Anello di Pacinotti — Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia — Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gay — Lussac — Cenni sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formole chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata — Gruppo degli Alogeni — Cloro — Bromo — Jodio e Fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo — Idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua ragia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità; duttilità; durezza; tenacia, conducibilità per il calore e per l'elettricità; densità; fusibilità; volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati — Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali barici — Sali neutri.

Principî di elettro-chimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca dei sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettro-metallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche chimiche e principali composti dei seguenti metalli — Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

p. *Il Ministro*: RICCI

ALLEGATO N. 2.

NORME

per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come basi i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1° perimetro toracico non minore di metro 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè, se si tratta di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. *Il Ministro*: RICCI

(4526)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 34145 San. in data 31 dicembre 1936 col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli e per esami per 5 posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1936;

Visto il proprio decreto n. 10720 San. in data 12 aprile 1936 col quale fu prorogato al 30 giugno 1937 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 19419 San. in data 30 giugno 1937 col quale fu prorogato al 16 agosto 1937 il termine utile per la presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto n. 35680 San. in data 17 dicembre 1937 relativo all'ammissione dei candidati al concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso; e la graduatoria dei candidati formulata dalla Commissione medesima;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso di cui in epigrafe, così formulata:

N.	Candidato	Voti
1.	De Ambrogio dott. Luigi	54,25
2.	Brovia dott. Riccardo	53,003
3.	Crola dott. Giovanni	53,003
4.	Pedotti dott. Angioletto	52,381
5.	Rustichelli dott. Gerardo	51,748
6.	Vercellio dott. Filippo	51,011
7.	Mainetto dott. Guido	50,8431
8.	Rolla dott. Cromazio	50,708
9.	Rocco dott. Erminio	50,40
10.	Andolfi dott. Giulio	50,28
11.	Senna dott. Virgilio	49,95
12.	Terzaghi dott. Pietro	49,55
13.	Magri dott. Bruno	49,333
14.	Mecca dott. Giambattista	48,9745
15.	Meda dott. Ercole	48,617
16.	Manzini dott. Iginio	48,568
17.	Pelizzeris dott. Giuseppe	48,46
18.	Abbà dott. Teresio	48,1787
19.	Galanzino dott. Andrea	47,721
20.	Palestri dott. Vaifro	47,7168
21.	Ricaldone dott. Vittorio	47,25
22.	De Maddalena dott. Fernando	46,518
23.	Rovatti dott. Idolo	46,12
24.	Gambino dott. Domenico	44,97
25.	Ciocca dott. Oreste	44,761
26.	Roveda dott. Giovanni	44,101
27.	Oddone dott. Carlo	43
28.	Strada dott. Albino	42,953
29.	Canepa dott. Renato	42,875
30.	Dei Cas dott. Italo	42,345
31.	Furlani dott. Luigi	42
32.	Gandolfi dott. Luigi	41,628
33.	Torielli dott. Giovanni	41,338
34.	Aragno dott. Bartolomeo	41,19375
35.	Zamboni dott. Giovanni	40,083

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 7 novembre 1938-XVII.

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso per 5 posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria il 30 novembre 1936;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra:

1. De Ambrogio dott. Luigi, per la condotta comunale di Valenza;
2. Brovia dott. Riccardo, per la 2ª condotta comunale di Casale;
3. Crola dott. Giovanni, per la 2ª condotta consorziale di Cassano Spinola - Villalvernia - Sardigliano - S. Agata Fossili;
4. Pedotti dott. Angioletto, per la condotta Consorziale di Cassine-Strevi e Calstelnuovo Bormida;
5. Rustichelli dott. Gerardo, per la condotta consorziale Masio e Cortigliole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4491)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 18 marzo c. a., n. 20058, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto in data 4 luglio u. s., n. 8559, con il quale veniva dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Casale Cremasco, Vidolasco e Castelgabbiano la signora Viglione Teresa;

Atteso che detta condotta si è resa vacante in quanto che la titolare summenzionata ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuto necessario coprire il posto mediante destinazione di altra ostetrica;

Considerato che la signora Nardelli Emilia classificata al 15° posto della graduatoria appositamente interpellata, non ha accettato la condotta di cui trattasi;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di partecipazione al concorso delle concorrenti che seguono nella graduatoria;

Visto gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Casale Cremasco, Vidolasco e Castelgabbiano la signora Milanesi Nelly in sostituzione della signora Viglione Teresa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Casale Cremasco, Vigolasco e di Castelgabbiano.

Cremona, addì 9 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4514)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.